

**Deliberazione n. 02/2012**

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

composta dai magistrati:

dott. Franco FRANCESCHETTI Presidente  
Dott. Giuseppe GINESTRA Consigliere  
Prof. Avv. Quirino LORELLI, Consigliere, relatore  
Dott. Natale LONGO Consigliere  
Dott. Massimo AGLIOCCHI Referendario  
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Referendario

**nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo" .

VISTA la nota n.1448 del 2.02.2011 con la quale il Sindaco del Comune di M di G. J. ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA la precedente delibera n. 42 del 25 febbraio 2011;

VISTA la lettera di trasmissione prot. n. 1183 del 28.02.2011 con cui la delibera stessa è stata trasmessa al Presidente della Corte dei conti;

VISTA la nota prot. n. 2946 del 29.07.2011 del Presidente della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 8113 del 6/12/2011);

VISTA l'ordinanza con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato l'adunanza per la data odierna;

UDITO il Consigliere relatore, Quirino Lorelli.

**FATTO e DIRITTO**

Con nota n. 1448 del 2.02.2011, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 9.02.2011, il Comune di M di G. J. ha promosso il parere di questa Sezione, chiedendo "se è legittimo da parte dell'ente attivare una politica di "condono tributario" volto a recuperare i propri tributi (Tarsu, Tosap ed Imposta di pubblicità) per gli anni dal 2002 ai 2008 con esclusione di interessi, sanzioni e riduzione del 10% della sorte capitale, nei confronti dei contribuenti morosi. Si precisa che l'ente ha già beneficiato di tale normativa nell'anno 2003 condonando gli stessi tributi fino all'anno 2001".

Con deliberazione n. 42 del 25 febbraio 2011 questa Sezione regionale del controllo rimetteva la questione al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, ai fini del deferimento della questione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art.17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, poiché la questione concerne l'interpretazione di una norma statale, sotto un profilo generale ed involgente tutte le amministrazioni locali, interessate dalla definizione temporale del proprio potere impositivo, questa Sezione riteneva la necessità di una indicazione di principio delle SS.RR., anche nei termini di cui alle delibere delle stesse SS.RR.n.54/2010 e n.l/2011.

Successivamente, con nota prot. n.2946 del 29.07.2011 il Presidente della Corte dei conti rappresentava che un approfondimento del tema era avvenuto nell'adunanza della Sezione delle Autonomie del 20 maggio 2011 (punto 2 all'odg), ma, al termine della discussione il Collegio aveva stabilito che la questione esaminata non presentava i caratteri indicati nell'art. 17, co. 31, del d.l. 78/2009, per il deferimento alle Sezioni Riunite ai fini dell'adozione di una delibera di orientamento generale, trattandosi di materia attinente alla potestà regolamentare generale dei comuni sui tributi propri degli enti locali, non rientrante nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Si è, quindi, concluso per la restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la Calabria per l'adozione della delibera sul parere chiesto dal Comune di M di G. J. .

Nel merito della questione va precisato che l'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è norma di stretta interpretazione, non applicabile analogicamente, non comprendente compartecipazioni a tributi erariali, non riguardante canoni idrici e certamente limitata a periodi di imposta precedenti al 31/12/2002.

D'altro canto, l'istituzione di meccanismi di definizione agevolata, relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti, ha indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico e, dunque, *"la definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali può avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'1. 1.2003, data di entrata in vigore della L. n.289/2002, non potendosi introdurre una fattispecie di condono per un arco temporale indefinito"* (Corte dei conti, SS.RR.Sicilia, n. 6/2007).

Per questi motivi

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA  
DELIBERA**

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di MARINADI GIOIOSA JONICA.